



COMUNE DI MARCIANISE

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE	
COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Ambito Soggettivo.....	3
Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	6

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nonché dell'aggio al concessionario calcolato esclusivamente sulle somme soggette a riscossione.
2. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Marcianise o di una società sua concessionaria:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) Tributo per i Servizi indivisibili (TASI), per le annualità in cui è stato applicato;
 - c) Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - d) Canone Unico Patrimoniale (CUP), con esclusione delle indennità di cui alla lett. g), comma 821, art. 1, Legge n. 160 del 2019 per occupazioni/impianti abusivi;
 - e) Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei limiti di cui all'art. 5, comma 6.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito, relativo alle entrate di cui al comma precedente, deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;**
 - b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2024;**
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali per i quali, ai fini della loro definizione, sono stati sottoscritti accordi conciliativi ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546/1992;

7. Il Comune e le società concessionarie Sogert S.p.A., la Publiservizi Srl e la Tre Esse Italia, ognuno per gli atti di propria competenza, su istanza del debitore da presentarsi entro il **31/12/2026**, mettono a disposizione su apposito portale online nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Ambito Soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti passivi delle entrate di cui all'art. 2, comma 1, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2, che risultino debitori del Comune di Marcianise o di una delle società concessionarie alla data di presentazione della domanda.
2. La domanda può essere presentata anche da:
 - a) I coobbligati in solido;
 - b) Gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;
 - c) I soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e alla società concessionaria alla Sogert s.p.a., nonché alla Publiservizi Srl e la Tre Esse Italia, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e le società concessionarie metteranno a disposizione sui propri siti *internet* nel termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta per l'interessato l'accettazione del contenuto e degli effetti della stessa definizione, con contestuale espressa rinuncia all'impugnazione, amministrativa o giudiziale, dell'atto o degli atti di cui si chiede la definizione
3. Il Comune e le società concessionarie entro il **28/02/2027** comunicheranno ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo e le modalità di pagamento delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il **30/04/2027**;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di:
 - 24 rate per importi fino ad € 20.000,00 – rata minima € 50,00;

- 30 rate per importi da € 20.001,00 a € 50.000,00 – rata minima € 700,00;

- 36 rate per importi oltre € 50.000,00 – rata minima € 1.800,00;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
5. I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dal piano di definizione agevolata.
6. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune e le società concessionarie indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale. In caso di irregolarità, carenza o incompletezza dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'ufficio competente il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a otto giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'art. 4 in unica soluzione ovvero con il pagamento di tutte le rate.
4. Il perfezionamento della definizione estingue definitivamente il debito oggetto della domanda.
5. In caso di dichiarazioni mendaci o presentazione di documentazione falsa il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata.
6. La decadenza, in tutti i casi previsti dal presente regolamento, è dichiarata con provvedimento dell'ufficio di competenza notificato al contribuente. In caso di decadenza gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto del dovuto.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e dalle società concessionarie, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli

accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione. Eventuali rate pagate durante la sospensione non verranno rimborsate.
3. La sospensione di cui al precedente comma opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata o alla data di eventuale decadenza del beneficio. In caso di decadenza, il Settore competente procede senza indugio alla riscossione coattiva o procedure successive dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune ed i concessionari, ognuno per le proprie competenze, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. I fermi amministrativi e le ipoteche che risultano iscritti per effetto di procedure già eseguite dai concessionari saranno cancellati ad avvenuto pagamento della 1° rata, fatte salve le spese di procedura sostenute dai concessionari che andranno opportunamente rimborsate ai medesimi dai contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata.

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.